

ALLEGATO 8

**AVVISO PUBBLICO**

**Misura 2c**

**ASSUNZIONE E FORMAZIONE**

**PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE**

**ASSE 1 e Asse 1bis**

**PON “Iniziativa Occupazione Giovani”**

**– INFORMATIVA DE MINIMIS**

Per accedere all'Aiuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 le imprese devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del de minimis. Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal de minimis, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione de minimis non beneficino degli aiuti.

6. Per quanto riguarda tale requisito si specifica che il "de minimis" (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

- a) della pesca e dell'acquacoltura;
- b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal de minimis stesso);
- d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e) degli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione de minimis, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art.3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Qualora si verificano le condizioni suelencate, l'impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora la concessione di aiuti «de minimis» a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del de minimis.

Si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, si provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "de minimis", dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione.



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL  
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE SICILIANA

**Regole sul cumulo.** Fermo restando il divieto di superare l'importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell'arco del periodo dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (Reg. 1407/2013), gli Aiuti possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis".

Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti sono, inoltre, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. (UE) n.651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.